




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti
per le pari opportunità dei Parlamenti dell'UE

Madrid, 29 aprile 2010

n. 45

26 aprile 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti
per le pari opportunità dei Parlamenti dell'UE

Madrid, 29 aprile 2010

n. 45
26 aprile 2010

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA** (*tel. 2145*)

Il capitolo "La normativa nazionale" è stato curato dal Dipartimento giustizia del Servizio Studi (*tel. 9148*)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Scheda di lettura

Violenza nei confronti delle donne	3
1. L'impegno dell'Unione europea nel contrasto alla violenza di genere	3
2. Le più recenti iniziative UE	5
2.1 <i>La Carta per le donne</i>	5
2.2 <i>La risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009</i>	7
2.3 <i>Le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2010</i>	8
2.4 <i>La proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo</i>	10
3. L'Unione europea e la Piattaforma di Pechino	11
3.1 <i>La risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010</i>	12
4. La normativa nazionale (a cura del Servizio Studi)	13
4.1 <i>I reati di violenza sessuale</i>	13
4.2 <i>Lo stalking</i>	19
4.3 <i>Le mutilazioni genitali femminili</i>	21

Documenti

• Comunicazione della Commissione "Carta per le donne" (COM(2010)78)	25
• Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne	29
• Conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2010 "Eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea"	37
• Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 su Pechino +15: Piattaforma di azione delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere	49

SCHEMA DI LETTURA

VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

1. L'impegno dell'Unione europea nel contrasto alla violenza di genere

La lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne costituisce un **impegno fondamentale** dell'Unione europea.

L'articolo 2 del **Trattato sull'Unione europea** (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L'articolo 8 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE) sancisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. La **dichiarazione n. 19** allegata al Trattato, relativa all'articolo 8, ribadisce che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

L'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere ha costituito una delle priorità individuate nella **Tabella di marcia 2006-2010 per la parità tra uomini e donne**, presentata dalla Commissione europea nel marzo 2006 (COM(2006)92)¹ e del **Patto europeo per la parità di genere**, adottato dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006.

In questo quadro, con **decisione 2007/779/GAI del 20 giugno 2007** è stato istituito il programma specifico "**Lotta alla violenza (Daphne III)**" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia".

Il programma, istituito per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti **obiettivi specifici**:

- prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio;
- promuovere azioni transnazionali.

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, il programma intende sostenere i seguenti tipi di **azione**:

¹ Una "Relazione intermedia sullo stato d'avanzamento della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini" (2006-2010) (COM(2008)760) è stata presentata dalla Commissione europea il 26 novembre 2008.

- azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione di indicatori, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, di monitoraggio;
- progetti transnazionali specifici di interesse comunitario;
- sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma;
- una sovvenzione di funzionamento per cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente della Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale.

La lotta contro le violenze nei confronti delle donne è stata inserita anche fra i progetti del programma "**Gioventù in azione**" (decisione n. 1719/2006/CE).

Nell'ambito delle iniziative a tutela delle donne vittime di violenza, con **decisione 2009/884/CE** del 30 novembre 2009 la Commissione europea ha stabilito l'istituzione in tutti gli Stati membri della **linea telefonica diretta 116006 per le vittime di reati**.

Il servizio offre sostegno psicologico alle vittime di reati, fornisce informazioni sui loro diritti e su come rivendicarli, nonché informazioni sulle organizzazioni competenti in materia. In particolare, il servizio fornisce informazioni su: a) forze di polizia locali e procedure penali; b) possibilità di indennizzo e aspetti assicurativi. Vengono inoltre comunicate altre possibili fonti di aiuto per le vittime del crimine.

Un importante contributo alla lotta alla violenza di genere intesa come forma di discriminazione potrà essere fornito dall'**Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)**, con sede a Vilnius, istituito con il regolamento (CE) n. 1922/2006 del 20 dicembre 2006 e operativo dal 16 dicembre 2009. I principali obiettivi dell'Istituto sono:

- la **lotta contro la discriminazione fondata sul sesso**;
- la promozione e il rafforzamento dell'uguaglianza fra donne e uomini;
- l'integrazione delle questioni di uguaglianza fra donne e uomini in tutte le politiche comunitarie e nelle relative politiche nazionali;
- la sensibilizzazione dei cittadini europei.

Secondo il regolamento che istituisce l'EIGE, questo contributo si tradurrà essenzialmente in **un'assistenza tecnica** apportata alle istituzioni comunitarie, in particolare alla Commissione, nonché alle autorità degli Stati membri.

L'impegno dell'Unione europea nella lotta alla violenza di genere è stato ribadito nel **Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia** per il 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, nel quale è stata sottolineata la necessità di fornire maggiore protezione, anche giuridica, ai gruppi vulnerabili che si trovano in situazioni particolarmente a

rischio, come le donne vittime di violenze o di mutilazioni genitali, anche attraverso i programmi di finanziamento disponibili.

Nel **programma relativo al primo semestre 2010**, la **Presidenza spagnola** si è impegnata a rafforzare al capacità dell'UE in materia attraverso la futura creazione di un Osservatorio europeo per la violenza di genere e l'adozione di uno strumento legislativo che istituisca un Ordine di protezione europeo per le vittime di reati (*si veda par.2.4*).

L'azione dell'Unione europea a tutela delle donne vittime di violenza si esplica anche a livello internazionale: l'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato gli **"Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti"**² destinati a guidare l'azione dell'Unione europea e degli Stati membri nei rapporti con i paesi terzi. Il nuovo **strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo**³ prevede di sostenere la parità e i diritti delle donne in vari campi e, in particolare, la loro partecipazione alla politica e alla lotta contro la violenza domestica e le mutilazioni genitali. L'UE ha ribadito i principi relativi alla parità tra i generi nel consenso europeo sugli **aiuti umanitari**⁴ e si è impegnata, nel suo piano di azione⁵, a promuovere la partecipazione delle donne e la protezione contro la violenza sessuale e sessista negli aiuti di emergenza. Da ultimo l'8 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione 2010-2015 per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) (SEC(2010)265).

2. Le più recenti iniziative UE

2.1 La Carta per le donne

Nonostante i progressi finora compiuti, in un comunicato stampa del 7 marzo 2010 la Commissione europea ha ricordato **i dati allarmanti sulla violenza nei confronti della donne** rilevati dall'Organizzazione mondiale della sanità: in un recente studio sulla salute delle donne e le violenze domestiche, condotto su un campione di 10 Stati, risulterebbe che la percentuale di donne che afferma di aver subito violenze fisiche o sessuali da parte del coniuge o del convivente oscilla tra il 15% e il 71% a seconda del paese di provenienza; il 4%-12% delle donne avrebbe dichiarato di aver subito abusi fisici durante la gravidanza; ogni anno sarebbero circa 5.000 le donne assassinate da un familiare per motivi di onore. Per quanto riguarda la situazione nell'Unione europea, la risoluzione sul tema della parità di trattamento tra i sessi adottata dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2010, ricorda che approssimativamente tra il 20 e il 25% di donne

² Doc. 16173/08 + COR 1.

³ Regolamento CE n. 1889/2006

⁴ GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

⁵ SEC (2008)1991

subiscono violenze fisiche nella loro vita adulta e più del 10% di donne sono vittime di violenza sessuale. Dalla relazione che accompagna la proposta di direttiva sull'istituzione di un Ordine di protezione europeo, presentata per iniziativa di 12 Stati membri, tra cui l'Italia, il 1° febbraio 2010, risulta che ogni anno tra 700 e 900 donne muoiono ogni anno vittime della violenza di genere.

Dai risultati di un sondaggio di Eurobarometro, pubblicato il 5 marzo 2010 emerge che il 62% degli europei ritiene che in molti settori della società esistano ancora disuguaglianze fra uomini e donne. Le priorità principali che necessitano un intervento sarebbero in particolare la lotta alla violenza sulle donne e l'eliminazione del divario salariale tra i sessi (rispettivamente il 92% e l'82% degli intervistati ritengono che le due questioni debbano essere affrontate urgentemente).

Per rispondere a tale emergenza e in occasione della celebrazione dei 15 anni dalla piattaforma d'azione di Pechino, il 5 marzo 2010 la **Commissione europea** ha adottato una **dichiarazione politica**, la “ **Carta per le donne**”, volta a rafforzare il suo impegno a favore della parità fra uomini e donne per il prossimo quinquennio (COM(2010)78).

La Carta individua i seguenti cinque settori fondamentali di intervento :

- la parità sul mercato del lavoro e l'uguale indipendenza economica per donne e uomini, in particolare mediante la strategia Europa 2020;
- la parità salariale per uno stesso lavoro o per un lavoro di uguale valore, lavorando con gli Stati membri per ridurre significativamente il divario salariale tra uomini e donne nei prossimi cinque anni;
- la parità nel processo decisionale, mediante misure di incentivazione dell'UE;
- **la dignità, l'integrità e la fine della violenza contro le donne**, mediante un quadro politico completo;
- la parità tra uomini e donne all'esterno dell'UE, affrontando la questione nelle relazioni esterne e con le organizzazioni internazionali.

La Carta sarà seguita da una **nuova strategia per la parità fra uomini e donne**, che la Commissione adotterà nel corso del 2010 e che subentrerà alla Tabella di marcia 2006-2010. La strategia fornirà un quadro d'azione coordinato per tutte le politiche dell'Unione europea.

La Carta ha inteso in particolare **rispondere alla richiesta del Parlamento europeo** di intervenire con maggiore impegno per combattere la violenza di genere.

2.2 La risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009

Nella **risoluzione sull'eliminazione della violenza contro le donne** adottata il 26 novembre 2009, il **Parlamento europeo** ha chiesto, in particolare, alla Commissione di:

- elaborare un piano strategico dell'Unione europea mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne, provvedimenti per combattere la violenza alle donne e misure concrete volte a prevenire tutte le forme di violenza, a proteggerne le vittime e a perseguirne gli autori;
- avviare l'elaborazione di una **proposta di direttiva globale** sull'azione di prevenzione e di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne, **compresa la tratta**⁶;
- affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani a **livello internazionale**, in particolare nel contesto degli accordi d'associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione.

Il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli **Stati membri** a:

- migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali e a sostenere, con appositi programmi e finanziamenti nazionali, gli organismi e le organizzazioni di volontariato che forniscono accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenze,
- tenere debito conto delle circostanze specifiche relative a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza, come le donne appartenenti a minoranze, le donne migranti, le donne rifugiate, le donne che vivono in uno stato di povertà in comunità rurali o isolate, le donne in carcere o in altri istituti, le ragazze, le donne omosessuali, le donne disabili e le donne in età avanzata;
- istituire, come già avvenuto in alcuni Stati membri, tribunali con competenza specifica per la violenza contro le donne;

⁶ Si ricorda in proposito che nel marzo 2009 la Commissione europea aveva presentato una proposta di decisione quadro (COM(2009)136) **concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime** volta ad adeguare la normativa UE alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia del 2005. Con la comunicazione relativa alle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso, presentata il 2 dicembre 2009 (COM(2009)665), la Commissione europea ha **annunciato il ritiro della proposta** di decisione quadro, in vista della **prossima presentazione di una nuova proposta legislativa** che ne riprenda il contenuto, ma tenga conto della nuova base giuridica. Il 10 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una **risoluzione sulla prevenzione della tratta di esseri umani**, nella quale chiede un quadro giuridico esaustivo e completo, che comprenda politiche volte a combattere la criminalità organizzata collegata alla tratta.

- introdurre un sistema coerente per il rilevamento di dati statistici sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza contro le minorenni e compresi gli omicidi commessi nel contesto di violenze all'interno della famiglia o tra persone intime, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di ottenere dati confrontabili sulla violenza contro le donne in tutto il territorio dell'Unione europea⁷;
- riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, anche all'interno del matrimonio e di rapporti intimi non ufficializzati e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose o a tradizioni come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti "delitti d'onore" e le mutilazioni genitali femminili.

2.3 Le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2010

Nelle conclusioni adottate l'8 marzo 2010 **sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne** il Consiglio occupazione e affari sociali ha sollecitato **gli Stati membri** a:

- proseguire e aggiornare o elaborare strategie nazionali per affrontare in modo complessivo la violenza contro le donne, basandosi su coordinamento, scambio di migliori pratiche e orientamenti a livello europeo;
- dedicare risorse appropriate alla prevenzione della violenza contro le donne e alla lotta contro tale fenomeno, anche **attraverso il ricorso ai fondi strutturali**;
- individuare e colmare le carenze rilevate nella protezione delle donne che sono vittime di qualsiasi forma di violenza, comprese le mutilazioni genitali femminili e la violenza e l'oppressione in nome del cosiddetto onore, e provvedere affinché la **violenza non sia giustificata sulla base di consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose**;
- fornire assistenza e **protezione alle vittime**, comprese, nei limiti del possibile e se del caso, informazioni, assistenza medica, psicologica e sociale, assistenza nella ricerca di un lavoro e assistenza legale;

⁷ Si ricorda in proposito che il 7 agosto 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa all'elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della giustizia penale, contenente un Piano d'azione dell'Unione europea per il 2006-2010 (COM(2006)437). La comunicazione ha inteso delineare un quadro coerente all'interno del quale elaborare dati statistici sulla criminalità e sulla giustizia penale al livello dell'Unione europea (inclusa la violenza contro le donne e la misurazione della criminalità domestica) principalmente mediante azioni della Commissione europea, con l'appoggio dei rappresentanti degli Stati membri e il coordinamento con le competenti organizzazioni dell'UE e internazionali.

- assicurare che gli atti di violenza contro le **donne siano vietati per legge** e che gli autori siano perseguiti in giudizio, conformemente alla legislazione nazionale;
- promuovere la definizione, la messa a disposizione e il coordinamento di **procedure per l'assistenza sanitaria** e cure cliniche per le donne vittime di violenza, comprese le analisi forensi;
- assicurare, per quanto possibile, l'individuazione precoce, l'assistenza e il sostegno a tutte le **vittime della tratta di persone**, compresi i cittadini di paesi terzi e dell'UE; in particolare, garantire che ai cittadini di paesi terzi sia concesso un periodo di riflessione ed un titolo di soggiorno conformemente **alla direttiva 2004/81/CE** o, se applicabile, alle norme nazionali, e consentito un ritorno in sicurezza nei loro paesi di origine se lo desiderano;
- garantire **protezione e sostegno ai bambini** che vivono in ambienti in cui le donne sono oggetto di violenza;
- contribuire alla conclusione del **progetto di convenzione del Consiglio d'Europa** per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica;
- elaborare criteri comuni per **l'intervento preventivo** e per programmi di trattamento destinati agli **autori potenziali** e reali di violenze contro le donne, anche per quanto riguarda la sicurezza delle vittime, nonché criteri etici e di qualità.

Il Consiglio ha inoltre invitato la **Commissione e gli Stati membri** a:

- continuare ad adoperarsi per sostenere l'attuazione degli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti" ;
- svolgere campagne di sensibilizzazione, istruzione e formazione per combattere le norme culturali discriminatorie, e lottare contro gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che legittimano e perpetuano la violenza contro le donne;
- mettere in evidenza il ruolo e la responsabilità cruciali degli uomini nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e assicurare che il ruolo degli uomini sia preso in considerazione, se del caso, in strategie, piani d'azione e altre misure intese a ridurre e a eliminare la violenza contro le donne;
- promuovere l'introduzione di un numero telefonico comune e gratuito (nell'ambito del sistema dei numeri 116) che potrebbe essere utilizzato negli Stati membri per offrire informazioni specifiche a aggiornate ed assistenza alle vittime della violenza contro le donne;
- migliorare la protezione delle vittime della violenza contro le donne quando esercitano il loro diritto di circolare liberamente nell'Unione europea.

Il Consiglio ha infine invitato la **Commissione europea** a :

- **elaborare una strategia europea** di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne definendo un quadro generale di principi comuni e strumenti adeguati con le seguenti priorità:
 - valutare il problema della violenza di genere allo stato attuale e le sue manifestazioni a livello europeo;
 - individuare obiettivi comuni e i mezzi per conseguirli. Ciò include la raccolta di informazioni a livello di UE comparabili in modo da sostenere gli Stati membri nell'attuazione e nella valutazione di misure e politiche;
 - in questo contesto, saranno prese le prime iniziative per creare un **osservatorio europeo sulla violenza contro le donne**, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti.
- sulla base dei risultati dello studio di fattibilità della standardizzazione della legislazione nazionale in materia di violenza di genere e di violenza contro i bambini, e conformemente alle sue competenze, considerare **l'opportunità di strumenti giuridici supplementari** volti ad eliminare la violenza contro le donne;
- lanciare una **campagna di sensibilizzazione** a lungo termine su scala europea che condanni la violenza contro le donne e ne metta in evidenza l'impatto negativo, anche sui bambini.

2.4 La proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo

Il 1° febbraio 2010 è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali UE un'iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una **proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo** (documento CO-PE n. 2/10). Attraverso l'istituzione di un "**Ordine di protezione europeo (OPE)**", inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, si intende integrare la vigente normativa UE a tutela delle vittime di reati: emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'OPE è riconosciuto nello Stato membro di destinazione il quale è tenuto a darne esecuzione in base alla sua legislazione nazionale.

La relazione che accompagna la proposta di direttiva, sottolinea come tutti gli Stati membri UE dispongano di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'efficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha

adottate, **lasciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione.**

La proposta di direttiva in esame **intende colmare tale vuoto legislativo**, perseguendo i seguenti obiettivi:

- **impedire** nello Stato membro in cui la vittima si reca, lo Stato di esecuzione, **la commissione di un nuovo reato nei suoi confronti da parte dell'autore o presunto autore del reato**;
- **mettere a disposizione della vittima** nello Stato membro in cui si reca **un livello di garanzia di protezione analogo** a quello di cui godeva nello Stato membro che ha concesso la misura;
- **evitare che la vittima che si reca nello Stato di esecuzione sia discriminata** rispetto alle vittime cui quest'ultimo Stato ha concesso misure di protezione.

La proposta di direttiva, che segue la procedura legislativa ordinaria dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura nella plenaria del 15 giugno 2010. Per quanto riguarda la Camera dei deputati la proposta è in corso di esame da parte della Commissione Giustizia per il merito e della Commissione Politiche dell'Unione europea in sede consultiva, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento. Il 29 marzo 2010 la Commissione politiche dell'Unione europea ha adottato un documento nel quale rileva la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, in applicazione del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati e del parere della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati del 6 ottobre 2009.

3. L'Unione europea e la Piattaforma di Pechino

L'azione dell'Unione europea per il contrasto alla violenza di genere si inserisce nel contesto giuridico internazionale. In questo quadro particolare rilievo ha assunto la partecipazione di tutti gli Stati membri UE alla **quarta⁸ Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne** svoltasi nel **1995 a Pechino**. La **dichiarazione** e la **piattaforma di azione**, adottate in esito alla Conferenza, annunciano gli obiettivi strategici e le azioni che devono essere realizzati per sormontare gli ostacoli che si frappongono alla promozione dei diritti delle donne. Sono stati identificati **dodici ambiti** che costituiscono ostacoli alla promozione delle donne e che devono essere oggetto di azioni specifiche: donne e povertà; istruzione e formazione delle donne; donne e salute; **violenza contro le donne**; donne e conflitti armati; donne e economia; donne, potere e processo decisionale; meccanismi istituzionali per la promozione delle donne; diritti umani delle donne; donne e mass-media; donne e ambiente, nonché le giovani donne.

⁸ La prima conferenza mondiale sulla donna si è svolta a Città del Messico, nel 1975; le successive si sono svolte a Copenhagen, nel 1980, e a Nairobi nel 1985. La prima conferenza mondiale sulla donna si è svolta a Città del Messico nel 1975, con il coordinamento con le competenti organizzazioni. La prima conferenza mondiale sulla donna si è svolta a Città del Messico nel 1975.

In particolare la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. La piattaforma ha inoltre sottolineato che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona.

Il sostegno dell'Unione europea alla Piattaforma di Pechino è stato espresso dal **Consiglio europeo di Madrid** del dicembre 1995. Dal 1999 il Consiglio UE adotta ogni anno conclusioni su indicatori e criteri di riferimento, assicurando in tal modo un **monitoraggio annuale** dei risultati conseguiti. Indicatori specifici relativi alla **violenza domestica** contro le donne sono stati adottati dal **Consiglio UE del 21 ottobre 2002**.

Il più recente bilancio è contenuto nel documento elaborato nel novembre 2009 dalla Presidenza svedese dell'UE intitolato "**Pechino 15 anni dopo: la piattaforma d'azione e l'Unione europea**" in vista della revisione quindicennale della piattaforma a cui è dedicata la 54^a sessione della Commissione per la condizione femminile dell'ONU del 1-12 marzo 2010. La relazione rileva in particolare che:

- malgrado i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino, le ineguaglianze e gli stereotipi di genere persistono, e le donne restano in una posizione svantaggiata rispetto agli uomini in molte delle aree indicate nella piattaforma;
- occorre adottare misure concrete per contrastare gli stereotipi di genere e per attuare l'integrazione di genere nell'elaborazione ulteriore delle politiche di integrazione e migrazione;
- si riscontra una carenza persistente di dati tempestivi, affidabili e comparabili, a livello sia nazionale sia di UE, relativi agli indicatori già messi a punto in molti dei settori critici indicati nella piattaforma d'azione di Pechino, tra cui donne e povertà, **violenza contro le donne**, meccanismi istituzionali, donne e conflitti armati, donne e salute e bambine.

3.1 La risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010

Rammarico per le lacune evidenziate nella relazione della Presidenza svedese è stato espresso dal **Parlamento europeo** nella **risoluzione "Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere"**, adottata il **25 febbraio 2010**. Al fine di rendere più efficace l'azione dell'UE il Parlamento europeo.

- ritiene necessario che la Commissione presenti un piano a medio termine per il controllo e la revisione periodici delle serie di indicatori già messi a punto per la verifica della piattaforma d'azione di Pechino, utilizzando tutte le risorse disponibili, comprese le competenze del gruppo di alto livello della Commissione sull'integrazione della prospettiva di genere;
- esorta la Commissione a stabilire, nell'elaborazione della strategia di monitoraggio della sua tabella di marcia, legami più forti con la piattaforma d'azione di Pechino, garantendo una maggiore coerenza tra la strategia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere e gli sforzi tesi al conseguimento degli obiettivi identificati nella piattaforma d'azione di Pechino;
- sostiene fermamente l'istituzione della nuova entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, che riunisce mansioni strategiche e operative, e invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, a garantire che la nuova entità disponga di congrue risorse finanziarie e umane e sia guidata da un sottosegretario generale dell'ONU competente per l'uguaglianza di genere;
- invita l'Unione europea, nel contesto del nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, ad aderire alla Convenzione sull'eliminazione di **tutte le forme di discriminazione contro le donne** (CEDAW) del 1979 e al suo protocollo facoltativo.

4. La normativa nazionale (a cura del Servizio Studi)

4.1 I reati di violenza sessuale

4.1.1 Le disposizioni del codice penale

Il codice penale inquadra i reati in materia di violenza sessuale tra i **delitti contro la libertà personale**.

Tali reati sono disciplinati dagli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* (inseriti dalla legge n. 66 del 1996 e parzialmente modificati dalle leggi n. 269 del 1998, n. 38 del 2006 e n. 94 del 2009).

L'**art. 609-bis (Violenza sessuale)** punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali (primo comma).

Alla stessa pena soggiace il soggetto che induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti modalità (secondo comma):

- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (n. 1);
- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (n. 2).

Per i casi di minore gravità, è prevista la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi (terzo comma).

Il legislatore non definisce il concetto di “atti sessuali”, rimettendo la specificazione della condotta all'interprete.

Dal punto di vista delle pene le disposizioni richiamate operano un sensibile inasprimento dei limiti edittali della reclusione rispetto alla disciplina previgente⁹.

L'**art. 609-ter** (primo comma) disciplina alcune **circostanze aggravanti** del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi:

- violenza sessuale su minore di 14 anni (n. 1);
- uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa (n. 2);
- fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (n. 3);
- fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale (n. 4);
- violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (n. 5);
- fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle perso offese (n. 6).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista dal secondo comma dell'**art. 609-ter** nel caso in cui la violenza sessuale sia commessa ai danni di persona che non ha compiuto gli anni 10; in questo caso la pena è della reclusione da 7 a 14 anni.

Per quanto riguarda il profilo inerente alla tutela dei minori, l'**art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)** prevede – al di fuori dei casi di violenza sessuale di cui all'**art. 609-bis** – la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona che abbia compiuto 13 anni, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni (terzo comma).

⁹ Mentre precedentemente l'**art. 519 c.p.** prevedeva la detenzione da 3 a 10 anni, l'**art. 520** da 1 a 5 anni e l'**art. 521** le pene dei due articoli precedenti ridotte di un terzo, attualmente l'**art. 609-bis** prevede limiti edittali da 5 a 10 anni, salva la riduzione in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità.

Al di fuori di questa ipotesi, viene mantenuto fermo il principio per il quale si presume che il minorenne sino a 14 anni non possa avere rapporti sessuali consensuali; qualora vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità su persona minore di anni 14 si ha un'ipotesi di violenza sessuale aggravata (ai sensi dell'art. 609-*ter*, primo comma, n. 1), mentre se sussiste il consenso del minore di 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne, punito con le stesse pene previste dall'art. 609-*bis* (ai sensi dell'art. 609-*quater*, primo comma, n. 1).

Per quanto riguarda i minori di anni 16, il già citato articolo 609-*quater* stabilisce che la punibilità è limitata agli atti sessuali commessi da chi sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza (primo comma, n. 2).

Non sono, quindi, punibili gli atti sessuali con minore di 16 anni consenziente commessi da un soggetto "estraneo" al minore, ossia che non si trovi in quelle relazioni speciali per le quali l'art. 609-*quater* ritiene che vi sia uno stato di sudditanza psicologica tale da escludere valore al consenso prestato. Costituisce, invece, violenza sessuale aggravata l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo 609-*bis* siano commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Il secondo comma dell'articolo 609-*quater* (introdotto dalla legge n. 38 del 2006) specifica, inoltre, che al di fuori dei casi di cui all'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Per tutte le fattispecie di atti sessuali con minorenni, la pena è ridotta fino a due terzi nei casi di minore gravità (quarto comma).

Il quinto comma punisce, infine, con la reclusione da 7 a 14 anni (la stessa pena della violenza sessuale) chi compie atti sessuali con minore di anni 10.

L'**art. 609-*quinquies*** punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la **corruzione di minorenne**, ovvero il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

L'**art. 609-*sexies*** precisa che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minore di anni 14 il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

L'**art. 609-*decies*** sancisce inoltre che per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di violenza sessuale, anche aggravata, di corruzione di minorenne, di tratta di persone, di acquisto o alienazione di schiavi, di violenza sessuale di gruppo, commessi in danno di minorenni, e per il delitto di atti sessuali con minorenne, sia data comunicazione, a cura del procuratore della Repubblica, al tribunale per i minorenni (primo comma). L'autorità giudiziaria procedente

cura che il minore, in sede processuale, sia assistito, dal punto di vista affettivo e psicologico, dai genitori o da persona idonea indicata dal minore, ferma restando l'assistenza dei servizi minorili del Ministero della giustizia e degli enti locali (secondo, terzo e quarto comma).

Dal punto di vista processuale la riforma del 1996, inserendo l'**art. 609-septies** del codice penale ha previsto che i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenni siano punibili a **querela della parte offesa** e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile (primo e terzo comma).

Si procede, tuttavia, d'ufficio nei seguenti casi:

- se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni diciotto (n. 1).
- se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione o che abbia con esso una relazione di convivenza (n. 2)¹⁰;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni (n. 3);
- se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (n. 4);
- se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente (n.5);
- se si tratta di violenza sessuale di gruppo (quarto comma).
- Il termine per la proposizione della querela è stato ampliato a 6 mesi (secondo comma).

L'**art. 609-octies** introduce un apposito e autonomo titolo di reato per la fattispecie di **violenza sessuale di gruppo**, definendola come partecipazione, da parte di più persone riunite¹¹, ad atti di violenza sessuale, così come definiti dall'art. 609-bis.

Mentre è necessario che costoro partecipino all'esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano atti di violenza sessuale (Cass., Sez. III, 5 aprile 2000).

¹⁰ Tale previsione è stata riformulata dalla legge n. 38 del 2006, introducendo il riferimento alla persona che abbia una relazione di convivenza con il minore.

¹¹ In giurisprudenza si è affermato che, nel reato di cui all'art. 609-octies, ad integrare il concetto di gruppo sarebbero sufficienti due persone (cfr. Cass., Sez. III, 9 settembre 1996; Cass., Sez. III, 13 novembre 2003; Cass., Sez. I, 5 giugno 2001).

La pena è della reclusione da 6 a 12 anni ed è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti precedentemente descritte, contemplate dall'art. 609-ter (secondo e terzo comma).

Sono, inoltre, previste, in relazione a questa nuova fattispecie di reato alcune circostanze attenuanti specifiche. Viene infatti stabilito che la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 c.p.¹²

Innovazioni particolari sono state introdotte anche con riferimento alle **pene accessorie ed altri effetti penali** di cui tratta l'**art. 609-nonies**.

È previsto, infatti, che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei reati di violenza sessuale introdotti dalla legge n. 66 del 1996 comporti le seguenti pene accessorie:

- la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante (il riferimento alla qualità di genitore come circostanza aggravante è stato introdotto dalla legge n. 38 del 2006);
- l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore;
- la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità successoria nei confronti della persona offesa (primo comma).

La legge n. 38 del 2006 ha integrato l'articolo 609-nonies, prevedendo che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per alcuno dei delitti di violenza sessuale, anche aggravata, e di violenza sessuale di gruppo, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (secondo comma).

In relazione alle forme di pubblicità del processo è stabilito che il dibattimento si tenga a porte aperte, salvo il diritto della persona offesa di chiedere lo svolgimento a porte chiuse, anche solo per una parte di esso (art. 472, comma 3-bis, c.p.p.). Tale scelta è

¹² Tale diminuzione ricorre:

- quando il colpevole è stato determinato a commettere il reato da chi esercita su di lui autorità, direzione o vigilanza;
- quando, fuori del caso previsto dall'articolo 111 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile), il colpevole è un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica determinato a commettere il reato da altri;
- quando il colpevole è stato determinato a commettere il delitto dal genitore esercente la potestà.

obbligatoria quando la parte offesa è un minore. La legge limita poi la possibilità di formulare domande circa la vita privata o la sessualità della persona offesa, salvo che siano necessarie alla ricostruzione del fatto.

Alcune disposizioni della legge n. 66 del 1996 sono dedicate alla tutela e all'assistenza dei minori offesi da delitti di violenza sessuale. Si prevede, in particolare, che nei procedimenti relativi a delitti di violenza sessuale il pubblico ministero o la persona sottoposta ad indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del minore di 16 anni, anche al di là delle ipotesi disciplinate dal codice di procedura penale (art. 398 c.p.p.).

Infine, l'art. 16 della legge n. 66 del 1996 (come modificato dalla successiva legge sulla pedofilia) prevede che l'imputato per i delitti di violenza sessuale e prostituzione minorile sia sottoposto ad **accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili**, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime; l'accertamento è effettuato con le forme della perizia.

4.1.2 Le più recenti iniziative normative in materia

Il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009:

- ha esteso l'**obbligatorietà della custodia cautelare in carcere**, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali la violenza sessuale (art. 609-bis), gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate dagli stessi articoli (novella all'art. 275 del codice di procedura civile);
- ha previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza** per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (novella all'articolo 380 del codice penale);
- reca disposizioni volte a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'**accesso ai benefici penitenziari**, ovvero l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, esclusa la liberazione anticipata (novella all'articolo 4-bis della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario).

In particolare, tali benefici potranno essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale, salva l'ipotesi in cui sia stata applicata la circostanza attenuante contemplata dalla medesima disposizione), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per

almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario.

Con specifico riferimento alla detenzione domiciliare, si segnala che l'art. 47-ter della legge 354/1975, al comma 01 (introdotto dalla legge n. 251 del 2005), che prevede l'espiazione presso la propria abitazione della pena della reclusione per il condannato ultrasettantenne, ha escluso l'applicazione di tale beneficio al condannato per violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (oltre che per un ulteriore nutrito catalogo di gravi delitti).

- ha previsto l'**accesso al gratuito patrocinio**, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, a favore della persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale (novella al testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002).

Il decreto-legge, inoltre, prevede, quale aggravante speciale dell'omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (novella all'art. 576 del codice penale).

4.1.3 Iniziative in corso di esame

La Camera ha approvato nella seduta del 14 luglio 2009 un testo unificato di numerosi progetti di legge (uno dei quali del Governo), che reca un organico intervento in materia di violenza sessuale. Tale testo, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1675), prevede tra l'altro l'inasprimento delle sanzioni per i reati in materia di violenza sessuale, ulteriori circostanze aggravanti, l'introduzione del reato di molestie sessuali (definito nella condotta di chi arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale), la possibilità di intervento in giudizio degli enti locali, dei centri antiviolenza e della Presidenza del Consiglio (nel caso di delitti in danno di minori o nell'ambito familiare), misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza, iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale. Presso la Commissione giustizia della Camera è inoltre iniziato l'esame di una proposta di legge volta ad estendere l'accesso al gratuito patrocinio anche per le spese relative a processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani (A.C. 2779).

4.2 Lo stalking

Il decreto-legge n. 11 del 2009 (convertito dalla legge n. 38 del 2009) ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis, che disciplina il reato di Atti persecutori ("*stalking*").

Per la sussistenza della nuova fattispecie delittuosa (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la **ripetitività della condotta**, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un **perdurante e grave stato di ansia o di paura** ovvero a ingenerare un **fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto** o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il medesimo decreto-legge n. 11 del 2009 reca ulteriori misure in materia di *stalking*.

- Al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore **richiesta di ammonimento** nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.
- Reca alcune modifiche al codice di procedura penale, finalizzate ad estendere ai procedimenti per il nuovo reato talune specifiche regole **in materia probatoria**.

In particolare, si prevede:

- attraverso una novella all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la possibilità per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori) che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1, c.p.p.;
 - attraverso una novella all'art. 398, comma 5-bis, c.p.p., l'estensione delle particolari modalità di assunzione della prova ivi previste - che nel testo previgente si applicano solo nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimento di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori;
 - attraverso una novella all'art. 498, comma 4-ter), c.p.p., l'estensione delle particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.
- Prevede una **nuova misura coercitiva**, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel c.p.p. dell'art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da

persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

- Prescrive specifici **obblighi di comunicazione** (nuovo art. 282-quater) all'autorità di pubblica sicurezza competente dei provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
- Pone a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori l'obbligo di fornire alla medesima tutte le **informazioni relative ai Centri Antiviolenza** presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.
- Istituisce, infine, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un **numero verde nazionale** a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

4.3 Le mutilazioni genitali femminili

La **legge n. 7 del 2006** detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le **pratiche di mutilazione genitale femminile**, quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (art. 1).

Tale legge in particolare ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, **art. 583-bis**) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche).

Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

L'art. 583-bis – previa richiesta del Ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).

Nella disciplina previgente, tali pratiche erano penalmente perseguibili nel nostro Paese, solo indirettamente, come lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.


Pesanti pene accessorie sono previste dalla legge (nuovo art. 583 ter c.p.) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; comunicazione della sentenza di condanna all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Attraverso l'inserimento dell'art. 25-quater.1 nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato) la legge ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie (da 300 a 700 quote) a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis.

La medesima legge, inoltre, ha previsto campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse nonché una più adeguata formazione del personale sanitario¹³, oltre che l'istituzione di un numero verde volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili.

¹³ Con D.M. 17 dicembre 2007 sono state adottate le *Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.*

DOCUMENTI



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2010
COM(2010)78 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini
Carta per le donne**

**Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale
della donna 2010**

**Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della
piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a
Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione nei confronti delle donne**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini Carta per le donne

Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010

Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

INTRODUZIONE

La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, stabilito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta inoltre di uno dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione europea.

La coesione economica e sociale, la crescita sostenibile e la competitività, le sfide demografiche, riuscire in tutto questo dipende da una vera uguaglianza tra donne e uomini.

L'Europa ha compiuto notevoli progressi verso la parità tra uomini e donne durante gli ultimi decenni: ha dimostrato il proprio impegno, ha realizzato partenariati e ha creato sinergie fra le sue risorse e i suoi strumenti, giuridici, politici e finanziari, per operare cambiamenti. Oggi si laureano più donne che uomini. Oggi le donne contribuiscono come non mai alla forza lavoro dell'Europa. Oggi l'Europa sfrutta maggiormente il proprio talento e applica di più le proprie capacità.

Tuttavia un'uguaglianza vera e propria viene ancora ostacolata.

In occasione del 15° anniversario della Conferenza mondiale dell'ONU di Pechino sulle donne, ribadiamo e confermiamo l'impegno della Commissione europea ad ottenere una vera parità tra donne e uomini. Per raggiungere il nostro obiettivo potenzieremo la prospettiva di genere in tutte le nostre politiche e durante tutto il nostro mandato, proponendo e sostenendo misure specifiche volte a promuovere la parità tra i generi. Ci impegnamo a destinare le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

Le iniziative adottate durante il presente mandato della Commissione europea si fonderanno sui seguenti principi di parità tra donne e uomini.

1. PARI INDIPENDENZA ECONOMICA

La discriminazione, gli stereotipi nell'educazione, la segregazione del mercato del lavoro, la precarietà delle condizioni di occupazione, il lavoro part-time involontario e lo squilibrio nella suddivisione dei compiti di assistenza tra donne e uomini pregiudicano le scelte di vita e l'indipendenza economica di molte donne.

Ribadiamo l'impegno a garantire la completa realizzazione delle potenzialità delle donne ed il pieno impiego delle loro capacità, per contribuire ad una migliore distribuzione dei generi sul mercato del lavoro e a più lavori di qualità per le donne. Promuoveremo in modo deciso la parità fra i generi nella strategia Europa 2020, prederemo in considerazione obiettivi quantitativi, ove opportuno, e promuoveremo vere opportunità di raggiungere l'equilibrio tra la vita ed il lavoro, sia per le donne che per gli uomini.

2. PARI RETRIBUZIONE PER LO STESSO LAVORO E LAVORO DI PARI VALORE

Nell'Unione europea le donne continuano a guadagnare, in media, il 18% in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Durante la vita lavorativa e nel periodo della pensione dispongono di meno risorse, devono affrontare maggiori difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e sono quindi più colpite degli uomini da tutte le forme di povertà, compresa la povertà nel lavoro.

Ribadiamo il nostro impegno a mobilitare con efficacia tutti gli strumenti, sia legislativi che non legislativi, atti a colmare le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Il gap retributivo tra uomini e donne è un costo che l'Europa non può sostenere. Insieme ai 27 Stati membri agiremo per ridurre in modo significativo il gap retributivo tra i generi nell'Unione europea entro la fine del presente mandato della Commissione.

3. PARITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE

Le donne continuano a non avere pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale. L'equilibrio fra i generi nel processo decisionale, nella vita politica ed economica e nei settori pubblico e privato aiuterà l'Europa a creare politiche più efficaci, a far nascere una società basata sulla conoscenza e attenta alla tematica dei generi e a costruire una democrazia più forte e più prospera.

Ribadiamo l'impegno a perseguire l'obiettivo di una più equa rappresentazione di donne e uomini nelle posizioni di potere nella vita pubblica e nell'economia. Faremo uso dei nostri poteri, comprese le misure di incentivi dell'Unione, per promuovere un incremento della quota femminile in posizioni di responsabilità.

Al nostro livello ci impegneremo a non lesinare sforzi per migliorare l'equilibrio fra i generi all'interno della Commissione.

4. DIGNITÀ, INTEGRITÀ E FINE DELLA VIOLENZA BASATA SUL GENERE

Il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze è una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali ed è indispensabile per il progresso delle donne e delle ragazze, per la pace, la sicurezza e lo sviluppo. La violenza basata sul genere, comprese le prassi nocive dettate dalle consuetudini o dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali, in particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona. Tale violazione impedisce l'autodeterminazione nella vita.

Ribadiamo l'impegno a garantire che il rispetto dei diritti fondamentali costituisca il centro delle nostre attività. Ci adopereremo per eliminare le disparità fra i generi nell'accesso all'assistenza sanitaria e nei risultati sanitari.

L'Europa non tollera la violenza basata sul genere. Ci impegneremo ancora di più per eradicare qualsiasi forma di violenza e per sostenere le vittime. Istituiremo un quadro politico completo ed efficace per combattere la violenza basata sul genere. Potenzieremo il nostro intervento per eradicare la mutilazione dei genitali femminili ed altri atti di violenza, anche attraverso la legislazione penale, entro i limiti dei nostri poteri.

5. PARITÀ FRA I GENERI OLTRE L'UNIONE

Le nostre ambizioni non si fermano alle frontiere dell'Unione. La parità fra i generi deve costituire parte integrante anche delle nostre politiche estere, in modo da promuovere l'indipendenza sociale ed economica ed il progresso delle donne e degli uomini in tutto il mondo. L'UE si impegna a promuovere la parità fra i generi in tutti i contesti, compresi i paesi in stato di conflitto o post-conflitto. Ridurre le disparità fra i generi, affrontare la violenza basata sul genere e promuovere i diritti delle donne sono attività essenziali allo sviluppo di società sostenibili e democratiche.

Ribadiamo il nostro impegno a perseguire con vigore l'obiettivo della parità fra i generi nelle relazioni con i paesi terzi, a sensibilizzare maggiormente in merito ai diritti delle donne e ad esercitare pressione affinché vengano attuati gli strumenti internazionali esistenti. Promoveremo e potenzieremo la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali sul progresso verso la parità fra i generi, avvalendoci dell'intera gamma di strumenti disponibili. Forniremo sostegno agli organismi statali e non statali che promuovono la parità fra i generi nei paesi nostri partner.

Dichiariamo la nostra disponibilità ad agire per la parità fra i generi nei partenariati con tutti gli interessati, anche con la società civile, a livello nazionale, europeo ed internazionale e, in particolare, fondandoci sui principi della presente carta. Presenteremo una nuova strategia per la parità tra le donne e gli uomini nel 2010, per la scadenza del mandato dell'attuale Commissione europea, e riferiremo a scadenza regolare in merito alla sua attuazione.

Ribadiamo il nostro impegno personale e collettivo verso un'Europa della parità tra donne e uomini, che offra a tutti una vita migliore ed un futuro sostenibile.

P7_TA-PROV(2009)0098**Eliminazione della violenza contro le donne****Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne**

Il Parlamento europeo,

- viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
- visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147), le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),
- viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino¹, e del 10 marzo 2005 sul seguito dato alla quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10)²,
- vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 luglio 2006, dal titolo "Studio approfondito su tutte le forme di violenza contro le donne" (A/61/122/Add.1),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143),

¹ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

² GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

- vista la risoluzione 2003/45 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 23 aprile 2003 intitolata "Eliminazione della violenza contro le donne" (E/CN.4/RES/2003/45),
 - vista la risoluzione dell'Unione interparlamentare adottata dalla 114^a Assemblea il 12 maggio 2006 sul ruolo dei parlamenti nella lotta alla violenza contro le donne,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne¹,
 - vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future²,
 - vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno³,
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea⁴,
 - viste le interrogazioni presentate il 1 ottobre 2009 al Consiglio (O-0096/2009 – B7-0220/2009) e alla Commissione (0-0097/2009 – B7-0221/2009) sull'eliminazione della violenza contro le donne,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la coercizione o la deprivazione arbitraria della libertà,
- B. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha stabilito che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona,
- C. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di disuguaglianza tra donne e uomini, ambito in cui l'Unione europea ha il mandato per intervenire,
- D. considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto dal trattato CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

¹ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

² GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.

³ GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2009)0161.

- E. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani, segnatamente il diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva,
- F. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la partecipazione delle donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del lavoro e può portare le donne all'emarginazione e alla povertà,
- G. considerando che, nelle sue forme estreme, la violenza contro le donne può portare fino al loro assassinio,
- H. considerando che la violenza contro le donne va di pari passo con la violenza contro i bambini ed incide sul benessere psichico e sulle vite di questi ultimi;
- I. considerando che la violenza contro le donne come madri esercita, direttamente e indirettamente, un impatto negativo duraturo sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli, e può innescare un ciclo di violenza e di abusi che si perpetua di generazione in generazione,
- J. considerando che la violenza maschile contro le donne è un problema strutturale e diffuso in tutta l'Europa e nel mondo intero, un fenomeno che riguarda le vittime e i loro aguzzini a prescindere dall'età, dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,
- K. considerando che i tipi di violenza contro le donne variano nelle diverse culture e tradizioni e che la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti delitti d'onore e i matrimoni forzati sono una realtà nell'Unione europea,
- L. considerando che le situazioni di guerra e di conflitto armato, di ricostruzione postbellica così come di crisi economica, sociale e/o finanziaria aumentano la vulnerabilità delle donne, sia individualmente che collettivamente, dinanzi alla violenza maschile di cui sono vittime, e non dovrebbero essere prese a pretesto per tollerare la violenza maschile,
- M. considerando che la tratta di donne a fini sessuali o per altri scopi costituisce una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne e colpisce tanto le singole vittime quanto la società nel suo complesso,
- N. considerando che la tolleranza che l'Europa manifesta nei confronti della prostituzione determina l'intensificarsi della tratta di donne in Europa a fini sessuali, nonché l'aumento del turismo sessuale,
- O. considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'Unione europea, il che rende difficile verificare la reale portata del fenomeno e trovare soluzioni idonee al problema,
- P. considerando che il numero di donne vittime della violenza di genere è allarmante,
- Q. considerando che la rappresentazione, spesso distorta e consumistica, della donna trasmessa dai media pregiudica il rispetto della dignità umana,
- R. considerando che, a prescindere dalla dipendenza economica (frequente nel caso delle donne), i fattori importanti che inducono le donne a non denunciare la violenza di cui sono vittime risiedono nella cultura e negli stereotipi della società che considerano la violenza

maschile contro le donne come una questione privata o che ritengono che essa sia spesso imputabile alle donne stesse,

- S. considerando che sovente, per una serie di complessi motivi di carattere psicologico, finanziario, sociale e culturale, le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini e sono talora frenate nel farlo talora dalla mancanza di fiducia nei confronti della polizia, del sistema giudiziario e dei servizi sociali e medici,
- T. considerando che il Parlamento ha frequentemente sollecitato l'istituzione di un Anno europeo dell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne,
- U. considerando che l'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, e che nel dicembre 2009 il Parlamento europeo ospiterà un seminario internazionale sulla violenza nei confronti delle donne,
- V. considerando che è ormai pressante l'esigenza di creare uno strumento giuridico globale per la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne in Europa, compresa la tratta delle donne;
 - 1. esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali di ampia portata per la lotta alla violenza contro le donne, basati su un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza esercitata contro le donne e sugli obblighi imposti agli Stati membri dai trattati internazionali di eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e comprendenti misure concrete volte a prevenire la violenza maschile, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori;
 - 2. esorta gli Stati membri a sostenere, con appositi programmi e finanziamenti nazionali, gli organismi e le organizzazioni di volontariato che forniscono accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenze, anche ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro recuperando così pienamente la loro dignità umana;
 - 3. chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio un piano strategico dell'Unione europea mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092), di inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne provvedimenti per combattere la violenza alle donne e misure concrete volte a prevenire tutte le forme di violenza, a proteggerne le vittime e a perseguirne gli autori, di garantire la realizzazione di un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza maschile contro le donne in tutti i settori delle sue politiche, nonché di vigilare affinché le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea rispondano in modo coordinato, impegnato e coerente alla necessità di sradicare tale violenza;
 - 4. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare nuove misure per combattere la violenza contro le donne;
 - 5. chiede alla Commissione di organizzare una conferenza speciale ad alto livello, cui parteciperanno rappresentanti degli organi politici, della società civile, di organizzazioni sociali ed istituzionali, con l'obiettivo di contribuire ad un processo di sviluppo di politiche

più coerenti di lotta a tutte le forme di violenza contro le donne;

6. chiede all'Unione europea di garantire il diritto all'assistenza e al sostegno per tutte le vittime della violenza, ivi compresa la tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità, e di assicurare la protezione delle donne vittime di violenza domestica il cui status giuridico potrebbe dipendere dal loro partner;
7. chiede all'Unione europea di istituire meccanismi tali da assicurare che tutte le misure legislative e le politiche volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani comprendano l'analisi del fenomeno nella sua dimensione di genere, e di affrontare le cause profonde della violenza attraverso misure preventive quali sanzioni, azioni nel campo dell'istruzione e campagne di sensibilizzazione;
8. fa presente di essere tuttora in attesa dei risultati dello studio della Commissione sulla legislazione in materia di violenza di genere e di violenza contro le donne;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla natura del loro coinvolgimento in indagini di polizia;
10. esorta il Consiglio e la Commissione a istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la tratta;
11. invita la Commissione ad avviare l'elaborazione di una proposta di direttiva globale sull'azione di prevenzione e di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne;
12. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire per affrontare le cause della violenza contro le donne, in particolare mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme che tale violenza può assumere;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione concertata, comprendente campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e strategie che consentano di modificare, tramite l'istruzione e i media, gli stereotipi sociali sulle donne, e a promuovere lo scambio di buone prassi;
14. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani a livello internazionale, in particolare nel contesto degli accordi d'associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione;
15. deplora, in tale contesto, l'assenza di una significativa dimensione di genere nelle valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla sostenibilità che sono effettuate prima della conclusione di tali accordi, per non dire dell'assenza di qualsiasi riconoscimento del problema della violenza sessuale, così come lamenta la mancanza di un insieme di strumenti per analizzare l'impatto in termini di genere, e invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta per risolvere questo problema;
16. invita gli Stati membri a tenere debito conto delle circostanze specifiche relative a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza, come le donne appartenenti a minoranze, le donne migranti, le donne rifugiate, le donne che vivono in uno stato di povertà in comunità rurali o isolate, le donne in carcere o in altri istituti, le

ragazze, le donne omosessuali, le donne disabili e le donne in età avanzata;

17. esorta gli Stati membri a rafforzare le azioni di prevenzione della violenza di genere fra i giovani attraverso interventi educativi mirati e una migliore collaborazione fra gli attori e i diversi ambiti interessati al fenomeno quali le famiglie, la scuola, lo spazio pubblico e i media;
18. invita la Commissione ad affrontare anche la dimensione internazionale della violenza contro le donne nel contesto del suo lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le imprese europee che operano nelle zone di trasformazione per l'esportazione ("zone franche industriali");
19. sottolinea l'importanza di una formazione appropriata per coloro che operano a contatto con le donne vittime della violenza maschile, compresi i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di quelle preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, i tribunali, i servizi sociali, medici e legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;
20. chiede l'istituzione di meccanismi atti ad agevolare, per le donne che sono vittime della violenza di genere e delle reti della tratta, l'accesso a un'assistenza legale gratuita che consenta loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione; insiste sulla necessità di migliorare la collaborazione tra gli operatori della giustizia e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, nonché di trovare i mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati membri, ivi comprese le condanne per reati di violenza di genere e le misure restrittive adottate nei confronti degli autori delle violenze;
21. valuta positivamente l'istituzione, in alcuni Stati membri, di tribunali che hanno competenza specifica per la violenza contro le donne, e invita tutti gli Stati membri a portare avanti tale iniziativa;
22. chiede che, nell'ambito del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sia attribuito un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere;
23. esorta gli Stati membri a introdurre un sistema coerente per il rilevamento di dati statistici sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza contro le minorenni e compresi gli omicidi commessi nel contesto di violenze all'interno della famiglia o tra persone intime, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di ottenere dati confrontabili sulla violenza contro le donne in tutto il territorio dell'Unione europea;
24. esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, anche all'interno del matrimonio e di rapporti intimi non ufficializzati e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose o a tradizioni come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti "delitti d'onore" e le mutilazioni genitali femminili;
25. constata che alcuni Stati membri hanno messo in atto strategie volte a far riconoscere come reato la violenza sessuale all'interno della coppia, e specificamente la violenza coniugale; invita gli Stati membri a esaminare i risultati di queste strategie al fine di favorire uno

- scambio di buone prassi a livello paneuropeo;
26. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ricorda che gli immigrati che risiedono nella Comunità devono essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile costituisce un grave attentato alla salute della donna e una violazione dei diritti umani; invita gli Stati membri ad applicare specifiche disposizioni di legge concernenti le mutilazioni genitali femminili, ovvero ad adottare tali disposizioni e a perseguire chiunque pratici mutilazioni genitali;
 27. invita l'Unione europea a garantire a tutte le vittime della violenza maschile contro le donne il diritto all'assistenza e al sostegno;
 28. esorta gli Stati membri ad esaminare con urgenza le gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne rom, a punire i colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime della sterilizzazione forzata;
 29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2010 (24.02)
(OR. en)**

6585/10

**SOC 126
JAI 144
COHOM 44**

NOTA

del:	Gruppo "Questioni sociali"
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO
n. doc. prec.:	6011/1/10 REV 1 SOC 61 JAI 102 COHOM 23
Oggetto:	Eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea - Progetto di conclusioni del Consiglio

La presidenza ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea.

Nella riunione del 16 febbraio 2010, il Gruppo "Questioni sociali" ha raggiunto un accordo sul testo allegato.

PT ha mantenuto una riserva d'esame linguistico in attesa della diffusione della versione portoghese delle conclusioni.

Si invita il Comitato a trasmettere il progetto di conclusioni al Consiglio EPSCO per adozione.

ADOTTATO DAL CONSIGLIO EPSCO L'8 MARZO 2010

**Progetto di conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne
nell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RAMMENTANDO:

1. l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, il quale sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
2. che tutti gli esseri umani hanno diritto al rispetto della loro integrità fisica e mentale e che nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti; tutte le forme di violenza devono pertanto essere condannate;
3. l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale sancisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; e la dichiarazione n. 19 relativa all'articolo 8, in base alla quale, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;

4. le conclusioni della presidenza sulla violenza contro le donne, adottate dal Consiglio il 7 marzo 2002¹, ove gli Stati membri hanno constatato la necessità di porre in essere misure e stabilire indicatori appropriati per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, in conformità alla piattaforma d'azione di Pechino;
5. le conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione della piattaforma di azione di Pechino, adottate dal Consiglio il 21 ottobre 2002², che stabiliscono indicatori relativi alla violenza domestica contro le donne;
6. le conclusioni del Consiglio sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro, adottate dal Consiglio il 6 dicembre 2004³;
7. le conclusioni della conferenza ministeriale "Diversità e partecipazione: la prospettiva di genere", svoltasi a Rotterdam il 6 e 7 luglio 2004, in cui si è sottolineata la necessità di continuare a sviluppare, adottare e attuare pienamente le leggi e le altre misure appropriate, quali le politiche e i programmi di istruzione, al fine di eliminare le pratiche tradizionali e consuetudinarie dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni precoci e forzati e i cosiddetti delitti d'onore, che costituiscono tutti una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e un ostacolo al godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne;
8. la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne, la risoluzione del 16 settembre 1993 sulla tratta delle donne, la risoluzione del 16 settembre 1997 su una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne, la risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili, la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future e la risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili nell'UE;

¹ Doc. 6994/02.

² Doc. 14578/02.

³ Doc. 15202/04.

9. la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, che ha esortato gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio; ha invitato gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ha sollecitato il Consiglio e la Commissione ad istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne; e ha invitato la Commissione a predisporre un piano strategico dell'Unione europea più coerente per contrastare ogni forma di violenza contro le donne;
10. la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma, che invita l'UE ad adoperarsi per l'adozione di una direttiva e di un piano d'azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati ed esorta la presidenza spagnola nel 2010 e le successive presidenze a promuovere l'ordine di protezione europeo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a compilare e pubblicare statistiche affidabili e comparabili su tutte le cause di discriminazione, includendo anche dati comparativi sulla violenza contro le donne nell'Unione europea;
11. la decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
12. la decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani;
13. la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato che stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere;
14. la tabella di marcia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2006-2010, che individua nell'eliminazione della violenza contro le donne uno dei sei ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità di genere;

15. il programma DAPHNE III (2007-2013) inteso a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia";
16. il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, che fissa le priorità per i prossimi cinque anni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e stabilisce un quadro per affrontare molte delle questioni connesse con la violenza contro le donne;
17. gli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti"⁴ adottati dal Consiglio l'8 dicembre 2008;
18. la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) e relativo protocollo, la convenzione europea sul risarcimento alle vittime di atti di violenza (1983), e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005);
19. la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979) e le risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) e 1889 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza;
20. la campagna UNiTE lanciata nel 2008 dal Segretario generale delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2015 includono l'adozione e l'attuazione di piani d'azione multisettoriali a livello nazionale e una più efficace raccolta di dati sulla prevalenza della violenza contro donne e ragazze;

⁴ Doc. 16173/08 + COR 1.

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE:

21. tutte le forme di violenza contro le donne violano gravemente i loro diritti umani e ne compromettono o annullano il godimento di tali diritti, più in particolare, i diritti fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva, e pertanto non possono essere ignorate dai governi;
22. in base alla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993, per violenza contro le donne si intende qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che si traduce, o può tradursi, in sofferenze o danni fisici, sessuali o psicologici per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
23. la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente impari tra uomini e donne ed ha effetti dannosi non solo per le donne, ma per la società nel suo insieme, ed è quindi necessaria un'azione urgente;
24. per eliminare la violenza contro le donne sono necessarie azioni congiunte delle autorità pubbliche, delle istituzioni e della società in generale, oltre ad un approccio integrale e multidisciplinare;
25. la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e, se del caso, altre organizzazioni volontarie pubbliche e private interessate alla questione della violenza contro le donne, svolgono un ruolo importante negli sforzi compiuti per contrastare ogni forma di violenza contro le donne;
26. per l'eliminazione della violenza contro le donne sono importanti competenze sociali, capacità di gestione dei conflitti e misure preventive che dovrebbero far parte dei sistemi di istruzione e dell'apprendimento permanente;

27. per contrastare la violenza contro le donne è necessario il coinvolgimento attivo degli uomini, nell'intento di combattere stereotipi e ruoli di genere invalsi al fine di promuovere rapporti basati sul rispetto, sull'uguaglianza e sui valori democratici;
28. è opportuno assicurare la coerenza e il coordinamento tra la politica interna ed esterna dell'UE in materia di violenza contro le donne;
29. è essenziale un approccio internazionale nello scambio di conoscenze, politiche e migliori pratiche all'interno dell'UE e con paesi non appartenenti all'UE che abbiano esperienza nella lotta a pratiche tradizionali dannose (come le mutilazioni genitali femminili) e alla tratta di persone, in quanto ciò può contribuire alla prevenzione e all'eliminazione di queste forme di violenza in Europa;
30. nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, mancano ancora dati tempestivi, affidabili, accurati e comparabili, sia a livello nazionale che a livello UE, e non è stato ancora effettuato a livello UE uno studio dettagliato sulla violenza contro le donne. Ciò limita la comprensione della portata reale di tale violenza e impedisce l'ulteriore elaborazione di strategie e azioni nazionali nonché una risposta efficace da parte dell'UE.

SI COMPIACE dell'impegno costante della Commissione europea a favore di una politica più attiva nella lotta alla violenza contro le donne, comprese la tratta di donne e ragazze e le mutilazioni genitali femminili, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza sociale ed il sostegno finanziario ad attività, progetti e ricerca a livello locale, europeo e internazionale, nonché in partenariato con paesi terzi.

PRENDE ATTO dello studio svolto per la Commissione europea, su richiesta del Parlamento europeo, sulla fattibilità della standardizzazione della legislazione nazionale in materia di violenza di genere e di violenza contro i bambini, nel cui ambito si esamineranno le legislazioni degli Stati membri e la possibilità di definire norme minime e provvedimenti essenziali per eliminare tale violenza.

SOLLECITA GLI STATI MEMBRI A:

31. proseguire e aggiornare o elaborare strategie nazionali per affrontare in modo complessivo la violenza contro le donne, basandosi su coordinamento, scambio di migliori pratiche e orientamenti a livello europeo;
32. dedicare risorse appropriate alla prevenzione della violenza contro le donne e alla lotta contro tale fenomeno, anche attraverso il ricorso ai fondi strutturali; operare attivamente per la prevenzione della violenza e promuovere azioni di sensibilizzazione e, se del caso, strutture di consulenza;
33. individuare e colmare le carenze rilevate nella protezione delle donne che sono vittime di qualsiasi forma di violenza, comprese le mutilazioni genitali femminili e la violenza e l'oppressione in nome del cosiddetto onore, e provvedere affinché la violenza non sia giustificata sulla base di consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose;
34. fornire assistenza e protezione alle vittime, comprese, nei limiti del possibile e se del caso, informazioni, assistenza medica, psicologica e sociale, assistenza nella ricerca di un lavoro e assistenza legale;
35. assicurare che gli atti di violenza contro le donne siano vietati per legge e che gli autori siano perseguiti in giudizio, conformemente alla legislazione nazionale;

36. promuovere la definizione, la messa a disposizione e il coordinamento di procedure per l'assistenza sanitaria e cure cliniche per le donne vittime di violenza, comprese le analisi forensi;
37. assicurare, per quanto possibile, l'individuazione precoce, l'assistenza e il sostegno a tutte le vittime della tratta di persone, compresi i cittadini di paesi terzi e dell'UE; in particolare, garantire che ai cittadini di paesi terzi sia concesso un periodo di riflessione ed un titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/81/CE o, se applicabile, alle norme nazionali, e consentito un ritorno in sicurezza nei loro paesi di origine se lo desiderano;
38. garantire protezione e sostegno ai bambini che vivono in ambienti in cui le donne sono oggetto di violenza;
39. contribuire alla conclusione del progetto di convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica;
40. elaborare criteri comuni per l'intervento preventivo e per programmi di trattamento destinati agli autori potenziali e reali di violenze contro le donne, anche per quanto riguarda la sicurezza delle vittime, nonché criteri etici e di qualità.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

41. continuare ad adoperarsi per sostenere l'attuazione degli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti" ;
42. svolgere campagne di sensibilizzazione, istruzione e formazione per combattere le norme culturali discriminatorie, e lottare contro gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che legittimano e perpetuano la violenza contro le donne;

43. mettere in evidenza il ruolo e la responsabilità cruciali degli uomini nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e assicurare che il ruolo degli uomini sia preso in considerazione, se del caso, in strategie, piani d'azione e altre misure intese a ridurre e a eliminare la violenza contro le donne;
44. promuovere l'introduzione di un numero telefonico comune e gratuito (nell'ambito del sistema dei numeri 116) che potrebbe essere utilizzato negli Stati membri per offrire informazioni specifiche a aggiornate ed assistenza alle vittime della violenza contro le donne;
45. migliorare la protezione delle vittime della violenza contro le donne quando esercitano il loro diritto di circolare liberamente nell'Unione europea.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

46. elaborare una strategia europea di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne definendo un quadro generale di principi comuni e strumenti adeguati con le seguenti priorità:
 - a) valutare il problema della violenza di genere allo stato attuale e le sue manifestazioni a livello europeo;
 - b) individuare obiettivi comuni e i mezzi per conseguirli. Ciò include la raccolta di informazioni a livello di UE comparabili in modo da sostenere gli Stati membri nell'attuazione e nella valutazione di misure e politiche;
 - c) in questo contesto, saranno prese le prime iniziative per creare un osservatorio europeo sulla violenza contro le donne, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti.

La strategia dovrebbe prestare debita attenzione alla particolare situazione delle ragazze e delle donne in situazioni vulnerabili. Dovrebbe inoltre affrontare la necessità di coerenza delle politiche nelle azioni interne ed esterne dell'UE nonché di coinvolgimento delle ONG e degli altri attori pertinenti. Si dovrebbe inoltre tener conto del lavoro attualmente svolto in altre organizzazioni come il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite;

47. sulla base dei risultati dello studio di fattibilità della standardizzazione della legislazione nazionale in materia di violenza di genere e di violenza contro i bambini, e conformemente alle sue competenze, considerare l'opportunità di strumenti giuridici supplementari volti ad eliminare la violenza contro le donne;
48. lanciare una campagna di sensibilizzazione a lungo termine su scala europea che condanni la violenza contro le donne e ne metta in evidenza l'impatto negativo, anche sui bambini;
49. **includere l'eliminazione della violenza contro le donne tra le priorità della strategia di follow-up della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini.**

P7_TA-PROV(2010)0037**Pechino 15 anni dopo - Piattaforma delle Nazioni Unite per la parità di genere****Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere**

Il Parlamento europeo,

- visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 settembre 2009, sul processo di coordinamento del sistema operativo (System-wide coherence) (A/RES/63/311), in cui si sostiene fermamente la creazione di un'entità composita che raggruppi diverse entità competenti in materia di uguaglianza di genere,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 e 23,
- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,
- visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,
- vista la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092),
- viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1998, in virtù delle quali la valutazione annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino includerà indicatori quantitativi e qualitativi e parametri di riferimento,
- vista la dichiarazione comune adottata il 4 febbraio 2005 dai ministri dell'UE per le pari opportunità nel quadro della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, nella quale essi ribadiscono, tra l'altro, il fermo sostegno e l'impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino,
- viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione

dell'uguaglianza di genere e a istituire un quadro di valutazione per la piattaforma d'azione di Pechino, ai fini di un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

- visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006¹,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2007 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo,
 - vista la relazione generale preparata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea, intitolata "Pechino 15 anni dopo: la piattaforma d'azione e l'Unione europea", che mette in evidenza gli ostacoli che a tutt'oggi impediscono la piena realizzazione dell'uguaglianza di genere,
 - viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: "Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace"² e del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino +10)³,
 - viste le interrogazioni del 26 gennaio 2010 alla Commissione e al Consiglio su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (O-0006/2010 – B7 0007/2010, O 0007/2010 – B7 0008/2010),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, nonostante gli sforzi messi in atto, gli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino non sono stati raggiunti, che permangono l'ineguaglianza e gli stereotipi di genere e le donne si trovano ancora in una posizione subordinata rispetto agli uomini nei settori affrontati nella piattaforma,
- B. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione sancito nel trattato UE, nonché uno dei suoi compiti e obiettivi, e che integrare la parità tra donne e uomini in tutte le sue attività rappresenta per l'Unione una missione precisa,
- C. considerando che la piena fruizione di tutti i diritti umani da parte di donne e ragazze è parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti umani universali ed è fondamentale per il progresso delle donne e delle ragazze nonché per la pace, la sicurezza e lo sviluppo,
- D. considerando che è essenziale che uomini e ragazzi partecipino attivamente alle politiche e ai programmi volti a promuovere l'uguaglianza di genere e che agli uomini siano offerte opportunità concrete, soprattutto in termini di congedo parentale, per condividere con le donne le responsabilità familiari e domestiche su un piano di parità,
- E. considerando che si possono rilevare notevoli sinergie nei contenuti sostanziali tra la CEDAW e la piattaforma d'azione di Pechino, dal momento che molti dei settori critici indicati nella piattaforma sono trattati esplicitamente dalla Convenzione,
- F. considerando che la CEDAW ha celebrato il trentennale della firma, avvenuta il 18 dicembre 1979, come pure il decennale del protocollo facoltativo alla Convenzione, che

¹ Bollettino UE 3-2002, punto I.13.

² GU C 166 del 3.7.1995, pag.92.

³ GU C 320 E, del 15.12.2005, pag. 247.

conferisce al comitato CEDAW il mandato per raccogliere denunce di violazioni di diritti sportive da singoli individui; considerando che ad oggi la CEDAW è stata ratificata da 186 paesi, 98 dei quali hanno ratificato anche il protocollo facoltativo,

- G. considerando che il tema scelto per la 54^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni della donna (la cosiddetta riunione "Pechino +15") è la revisione della piattaforma d'azione di Pechino e il contributo alla definizione di una prospettiva di genere intesa a garantire la piena realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,
1. sottolinea che, nonostante i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino, l'ineguaglianza e gli stereotipi di genere permangono e le donne si trovano ancora in una posizione subordinata rispetto agli uomini nei settori affrontati nella piattaforma;
 2. deplora la carenza di dati tempestivi, affidabili e comparabili, a livello tanto nazionale che dell'Unione, per gli indicatori stabiliti per la verifica della piattaforma di azione di Pechino già messi a punto in molti dei settori critici d'interesse individuati in tale piattaforma, tra cui le donne e la povertà, la violenza contro le donne, i meccanismi istituzionali, le donne e i conflitti armati e le bambine;
 3. invita la Commissione a elaborare ulteriormente il bilancio annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e a utilizzare effettivamente gli indicatori e le relazioni analitiche quali contributo ai diversi ambiti d'azione politica e come base per nuove iniziative volte a realizzare l'uguaglianza di genere;
 4. ritiene necessario che la Commissione presenti un piano a medio termine per il controllo e la revisione periodici delle serie di indicatori già messi a punto per la verifica della piattaforma d'azione di Pechino, utilizzando tutte le risorse disponibili, comprese le competenze del gruppo di alto livello della Commissione sull'integrazione della prospettiva di genere;
 5. esorta la Commissione a tenere conto, nell'elaborare la strategia di monitoraggio per la sua tabella di marcia, della crisi economica e finanziaria, dell'impatto del cambiamento climatico sulle donne, dello sviluppo sostenibile, dell'invecchiamento della società, della condizione delle donne appartenenti a minoranze etniche, segnatamente delle donne Rom, nonché delle priorità dell'attuale tabella di marcia: la pari indipendenza economica di donne e uomini, tra cui il sottopunto 1.6 sulla lotta alla discriminazione multipla subita dalle donne appartenenti a minoranze etniche e dalle migranti; la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata, la pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, l'eliminazione della violenza di genere; l'eliminazione degli stereotipi di genere nella società e la promozione dell'uguaglianza di genere nelle politiche esterne e di sviluppo,
 6. chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere ulteriori passi per far progredire l'emancipazione femminile, l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante il completamento e l'adozione di un piano d'azione dell'UE per l'uguaglianza di genere, conformemente alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto e al programma d'azione di Accra;
 7. esorta la Commissione a stabilire, nell'elaborazione della strategia di monitoraggio della sua tabella di marcia, legami più forti con la piattaforma d'azione di Pechino, garantendo una

maggior coerenza tra la strategia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere e gli sforzi tesi al conseguimento degli obiettivi identificati nella piattaforma d'azione di Pechino;

8. sostiene fermamente l'istituzione della nuova entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, che riunisce mansioni strategiche e operative, e invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, a garantire che la nuova entità disponga di congrue risorse finanziarie e umane e sia guidata da un sottosegretario generale dell'ONU competente per l'uguaglianza di genere;
9. sottolinea che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi costituiscono parte integrante del piano d'azione per i diritti delle donne e che è fondamentale intensificare gli sforzi per migliorare i diritti e la salute delle donne in ambito riproduttivo, a livello sia europeo sia mondiale;
10. sottolinea che la salute sessuale e riproduttiva costituisce parte integrante del programma d'azione per la salute delle donne;
11. sottolinea che non si deve promuovere l'aborto come metodo di pianificazione familiare e che in tutti i casi si deve provvedere affinché le donne che hanno fatto ricorso all'aborto ricevano consulenza e un trattamento umano;
12. invita l'Unione europea, nel contesto del nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, ad aderire alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al suo protocollo facoltativo;
13. incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a promuovere lo scambio di conoscenze tra gli Stati membri in tutti i settori affrontati nella piattaforma d'azione di Pechino, attraverso il programma di scambio di prassi corrette in materia di uguaglianza di genere, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni indicati nella piattaforma;
14. chiede che in sede di revisione della strategia di Lisbona nel 2010, si preveda anche un'importante priorità/un importante capitolo in tema di uguaglianza di genere, con nuovi obiettivi, che siano rafforzati i legami con la piattaforma d'azione di Pechino e che gli indicatori di Pechino sviluppati per la verifica di tale piattaforma siano utilizzati per potenziare la prospettiva di genere nei programmi nazionali di riforma e nelle relazioni nazionali sulle strategie di protezione e integrazione sociali;
15. chiede alla Commissione di esaminare periodicamente i progressi compiuti nei settori critici indicati nella piattaforma d'azione di Pechino, per i quali sono già stati adottati indicatori messi a punto per la sua verifica;
16. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare e mettere in atto specifiche politiche di uguaglianza di genere, che comprendano misure attive, al fine di accelerare il conseguimento di un'effettiva uguaglianza di genere e favorire la piena fruizione di tutti i diritti umani da parte di donne e ragazze;
17. si compiace dell'importanza annessa all'uguaglianza di genere nei programmi della futura Presidenza spagnola;
18. riconosce che l'integrazione della prospettiva di genere e le azioni specifiche mirate a promuovere l'uguaglianza di genere costituiscono strategie sinergiche e che le strutture e i

metodi devono essere rafforzati ed effettivamente utilizzati a livello sia nazionale sia di Unione;

19. incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a concepire ulteriori strategie e strumenti per l'integrazione della prospettiva di genere, in particolare negli ambiti della valutazione di impatto di genere e del bilancio di genere;
20. ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi, nonché strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica, le politiche d'integrazione, il metodo aperto di coordinamento per l'occupazione e per la protezione e l'integrazione sociali, la strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, il quadro di cooperazione europea in materia di gioventù, le politiche esterne e di sviluppo, come pure la politica europea di sicurezza e di difesa, e la necessità di promuovere l'uso sistematico degli indicatori messi a punto per monitorare la piattaforma d'azione di Pechino in tutti i pertinenti ambiti tematici e processi;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.